

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 16 luglio 2024, n. 348

**[ID VIP 10195] - Parco eolico denominato "Wind 1", costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria di 6,8 MW, per una potenza complessiva d'impianto pari a 54,4 MW, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG) in località "Cantone", incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Lucera (FG). Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: Progetto UNO S.r.l.**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

#### VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

**PREMESSO che:**

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
  - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
  - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
  - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
  - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
  - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
  - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

**RILEVATO che:**

- con nota prot. n. 162937 del 12.10.2023, acquisita in data 17.10.2023 al prot. n. 17372 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 17455 del 17.05.2024 il Servizio V.I.A./V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

**RILEVATO, altresì, che** sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 18231 del 26.10.2023, con la quale il Comune di Foggia ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- nota prot. n. 18373 del 30.10.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha espresso valutazione tecnica non favorevole;
- nota prot. n. 19930 del 21.11.2023, con la quale il Comune di Lucera ha espresso parere favorevole sotto il profilo urbanistico;
- nota prot. n. 19091 del 10.11.2023, con la quale il Servizio Territoriale di Foggia ha espresso parere favorevole per quanto previsto dal R.R. 24/2010, ad eccezione dell'aerogeneratore n. A1 Foglio 26 part. lla 181 Foggia, poichè ricade tra le superfici coltivate a "biologico".

#### **RITENUTO che:**

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID\_VIP 10195, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

#### **VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale** relativo al Parco eolico denominato "Wind 1", costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria di 6,8 MW, per una potenza complessiva d'impianto pari a 54,4 MW, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG) in località "Cantone", incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Lucera (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Progetto UNO" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

**Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

**Di richiedere** che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento,

ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

**Di trasmettere** la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

**Di pubblicare** il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

<b>Documento - Impronta (SHA256)</b>
Relazione tecnica ID VIP 10195.pdf - 8df57bc03999e3074eed5bcdfed3e1f7b6e619d9346d4604e91ff370fc030c6

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR  
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca  
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA  
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto  
**ID\_VIP 10195**

Tipologia di progetto: Eolico  
Potenza: 54,4 MW  
Ubicazione: Foggia  
Proponente: Progetto UNO S.r.l.

### RILIEVI PRELIMINARI

Il progetto prevede l'installazione di 8 aerogeneratori dimensioni (denominati da A1 ad A8) nel territorio comunale di **Foggia** con opere per la connessione dell'impianto che interessano anche il territorio comunale di **Lucera** (FG).

### IDONEITÀ DELL'AREA

#### Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto sopra indicata **NON** rientra nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D.Lgs..199/2021, in quanto:

- Nell'area interessata **non** sono già installati impianti della stessa fonte (lett. a)
- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica (lett.b)
- **non** interessa cave o miniere (lett.c)
- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (lett.c bis 1)
- **ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (3000 metri per gli impianti eolici, lett. c quater), tra i quali, con riferimento all'elaborato grafico di fig. 1, si rilevano:
  1. **Vincoli archeologici:** Arpi - ARC0499, ARC0500 ARC0501, ARC0502, vincolo diretto del 15/11/1990 istituito ai sensi della L. 1089; Segnalazioni Architettoniche : Masseria dell'Arpetta SP315\_FG, Posta Arpetta SP315
  2. Segnalazione Architettonica: Mass. San Nicola d'Arpi, FG002511 e FG002512
  3. Segnalazione architettonica: FG002504, MASSERIA POPPI,
  4. Segnalazione Architettonica: Posta Poppi
  5. Segnalazione architettonica: FG002501, MASSERIA CANTONE, Posta Cantone
  6. Segnalazione architettonica: FG002499, MASSERIA DUANERA 1,
  7. Segnalazione architettonica: FG002495, MASSERIA GIULIANI,
  8. Segnalazione architettonica: FG002497, MASSERIA BELVEDERE,
  9. Segnalazione architettonica: FG002498, MASSERIA PASSO DI CORVO,
  10. Traturello Foggia Sannicandro, n. 86
  11. Torrente Salsola e Fiumara di Alberona, FG0059, R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915
  12. Paesaggio rurale
  13. Torrente Celone, FG0048, R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915
  14. Torrente Laccio, TORR14, Tutelato ex lege come fiume o torrente
  15. Area a rischio archeologico Passo di Corvo, FG02189




Fig. 1 - Ubicazione degli aerogeneratori rispetto alle aree sottoposte a tutela (PPTR)

L'aerogeneratore A8 e la cabina utente ricadono in prossimità del complesso di Masseria cantone.

La cabina utente interessa il tratturo Foggia Sannicandro.

#### Verifiche ai sensi del RR 24/2010

Come osservabile nella successiva fig. 2, nessun aerogeneratore ricade in area indicata come *non idonea* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

Due aerogeneratori sono molto vicini ad un'area interessata da pericolosità idraulica, la stazione di utenza è indicata in corrispondenza di un tratturo.




Fig. 2 - Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010

### MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- c) **non** è esplicitamente documentato il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili
- d) **non** è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **assenza** di integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi,
- g) **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;

Per ciò che riguarda l'"effetto selva", il vento prevalente indicato nello "Studio di Producibilità" proviene da Nord-ovest (direzione 300° circa rispetto al Nord), in direzione quasi ortogonale rispetto all'allineamento degli aerogeneratori A1-A2-A3 e A7-A8 che costituiscono approssimativamente due file parallele. Considerato che gli aerogeneratori previsti hanno rotore di diametro 172 m, la distanza tra gli aerogeneratori A1-A2-A3 (circa 520m) è pari a 3D (tre diametri di rotore) mentre la distanza



tra le due file parallele è di circa  $3,7D$ , **insufficiente** secondo quanto previsto dall'Allegato 4 al D.M. 10-9-2010, che prevede che una mitigazione dell'impatto sul paesaggio "possa essere ottenuta con il criterio di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento". Le distanze tra gli aerogeneratori A1 e A8 e A3 ed A7 sono comunque inferiori a  $5D$ , vedi schema di figura 3.




Fig. 3 - Distanze interturbina espresse in diametri rotore, area effettiva spazzata dai rotori

La Valutazione previsionale d'**impatto acustico** si basa su numerosi rilievi fonometrici ed individua i ricettori più prossimi, per ciascuno dei quali individua l'impatto acustico atteso mediante elaborazioni sviluppate con adeguati supporti di calcolo. Tuttavia, l'analisi esclude a priori dalle valutazioni una serie di potenziali recettori, sulla base del fatto che non risultano censiti in catasto. Come correttamente rilevato dal proponente, "si definisce "ambiente abitativo", secondo l'Allegato A – DPCM 01/03/91 e l'art. 2 della L.Q. 447/95, ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane" a prescindere dal fatto che tale edificio sia accatastato. Si suggerisce un approfondimento, in quanto potrebbe trattarsi di fabbricati rurali in corso di accatastamento.

Lo Studio Evolutivo dell'Ombra indotta dagli aerogeneratori - **Shadow flickering** - è eseguita con strumenti software adeguati. Dall'analisi degli allegati al documento emerge che uno dei recettori individuati (punto C in prossimità masseria Volpicella) subisce il fenomeno dell'ombreggiamento alternato per più di 100 ore/anno (valore considerato in altri Paesi come limite).

**OSSERVAZIONI E CONCLUSIONI**

L'area non ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021, ma neppure in area non idonea all'installazione di impianti FER ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.

Il progetto non evidenzia requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio che costituiscono elemento di valutazione positiva ai sensi DM 10-9-2010 punto 16 lettera c.

Il layout dell'impianto si sviluppa a circa 1,5 km a Nord del complesso archeologico di Arpi, alcuni generatori e la cabina utente vicini ad aree oggetto di segnalazione architettonica, due aerogeneratori sono prossimi ad area con pericolosità idraulica.

La distanza tra gli aerogeneratori è insufficiente ad evitare l'effetto selva (affollamento eccessivo).

La valutazione acustica previsionale andrebbe approfondita per meglio considerare ulteriori possibili recettori, esclusi dall'indagine.

Sul recettore C si producono più di 100 ore/anno di ombreggiamento alternato.